

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione **GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.**

Art. 2

La società ha per oggetto la produzione e il commercio, in proprio e per conto di terzi, di materiali ceramici e greificati, da rivestimento e da pavimentazione, di prodotti e apparecchi igienici e sanitari e di materiali per l'edilizia in genere e l'esecuzione di lavorazioni.

La società può esercitare qualsiasi impresa industriale e commerciale, avente carattere affine alla precedente e atta a agevolarne o a svilupparne l'esercizio, e in particolare può procedere all'approntamento di impianti e processi produttivi di materiali ceramici in Italia e all'estero, nonché alla prestazione di consulenze e servizi relativi ad impianti e processi produttivi di materiali ceramici.

La società può assumere o cedere in affitto aziende e rami di azienda.

La società può assumere rappresentanze e svolgere la funzione di commissionaria di altre società, che producono materiali per l'edilizia in genere.

La società può acquistare, permutare e vendere beni mobili e immobili, e compiere tutte quelle operazioni, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale. La società può esercitare, non nei confronti del pubblico e nel rispetto della normativa vigente, le attività finanziarie di cui all'art. 106 comma 1 D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, ed in particolare può assumere partecipazioni, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

La società può rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie reali, inerenti all'attività sociale, il tutto sia in Italia che all'estero.

Art. 3

La società ha sede legale in Maranello.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale anche in altra località, al di fuori del Comune di Maranello, purché nel territorio nazionale.

Art. 4

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

In deroga a quanto disposto dall'art. 2437, comma 2 lett. e) C.C., non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga del termine.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 6

Il capitale sociale è di euro 88.422.515,49 (ottantottomilioni quattrocentoventiduemilacinquecentoquindici virgola quarantanove) rappresentato da n. 197.231.403

(centonovantasettemilioni duecentotrentunomilaquattrocento) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.

In data 22 marzo 2019 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale da Euro 63.612.236,60 (sessantatremilioni seicentododicimiladuecentotrentasei virgola sessanta) fino a massimi Euro 104.757.940,08 (centoquattromilioni settecentocinquantasettemilanovecento quaranta/08) e, quindi, per massimi Euro 41.145.703,48 (quarantunomilioni centoquarantacinquemilasettecentotrenta/8), con esclusione del sovrapprezzo, mediante l'emissione di massimo n. 191.375.365 (centonovantunomilioni trecentosettantacinquemilatrecento sessantacinque) azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 0,215 (zero/215), da offrire in via riservata a Finkéramos S.p.A. - con esclusione quindi del diritto di opzione a favore degli attuali azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., e da liberare anche mediante compensazione di crediti finanziari certi, liquidi ed esigibili entro la data del 31 dicembre 2019. L'aumento è stato parzialmente sottoscritto e liberato per un importo complessivo pari ad Euro 24.810.278,89 (ventiquattromilioni ottocentodiecimiladuecentosettantotto/89) e del relativo importo tiene conto l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7

Il capitale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

E' espressamente riservato ai soci il diritto di opzione di cui all'art. 2441 c.c.

La società, a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., in conformità alle disposizioni di legge, nonché di

quanto previsto nel presente statuto e nella correlata delibera di emissione.

La società, in data 22 marzo 2019 ha deliberato di emettere n. 33.939.681 strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, c.c., denominati "SFP Gruppo Ceramiche Ricchetti 2019" (gli "SFP GCR"). Il regolamento (il "Regolamento SFP") che, riportato in calce al presente Statuto, ne diventa parte integrante, disciplina le caratteristiche, il contenuto, i diritti, la durata, le modalità, condizioni e limiti di emissione, nonché le norme di circolazione e di funzionamento degli SFP GCR e di modifica del Regolamento SFP medesimo. Le previsioni del Regolamento SFP e del presente statuto che presuppongono l'esistenza degli SFP GCR si applicano allorché uno o più SFP GCR siano stati effettivamente sottoscritti e siano ancora esistenti, disapplicandosi invece - in caso di inesistenza degli stessi - la relativa disciplina.

Art. 8

Le azioni sono nominative.

L'azione è indivisibile.

In caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune e, qualora questo non venga nominato, le comunicazioni fatte dalla società a uno soltanto dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

La società può emettere obbligazioni convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

L'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista al successivo art. 18 può modificare le condizioni del prestito obbligazionario, ivi compresa la facoltà di conversione, fissandone le condizioni.

Art. 9

La società ha la facoltà di raccogliere presso i propri soci o terzi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale anche mediante l'emissione di cambiali finanziarie e certificati d'investimento.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e titolari del diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci e titolari del diritto di voto.

Art. 11

Ogni azione dà diritto a un voto.

Art. 12

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o altrove, purché in Italia, con avviso, pubblicato nei termini e nelle modalità stabilite dalla legge.

L'avviso può indicare anche il giorno della seconda convocazione, qualora l'assemblea in prima convocazione non risultasse costituita regolarmente per mancanza del numero legale.

L'assemblea, se i titolari del diritto di voto intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti.

L'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale o da almeno due suoi membri, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

La pubblicazione dell'avviso di convocazione non è necessaria, quando sia presente o rappresentato nell'assemblea tutto il capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri effettivi del collegio sindacale.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

I componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, non presenti, dovranno essere tempestivamente informati delle deliberazioni assunte.

Art. 14

Il diritto d'intervento all'assemblea è disciplinato dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Art. 15

Fermo ed impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP, ogni titolare del diritto di voto, che abbia diritto di partecipare all'assemblea, può farsi rappresentare nella medesima, mediante semplice delega scritta, con l'osservanza delle norme di legge, salvo che per le deleghe di voto conferite a seguito di sollecitazione da parte di terzi o di raccolta da parte di associazioni di azionisti, effettuate in conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei relativi

regolamenti attuativi. L'eventuale notifica elettronica alla società della delega può avvenire alla casella di posta elettronica certificata, indicata nell'avviso di convocazione.

La società non è tenuta a designare per ciascuna assemblea un rappresentante al quale i soggetti legittimati al voto possano conferire la propria delega con istruzioni.

Art. 16

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, dal vice-presidente.

Mancando anche questo, l'assemblea è presieduta da un amministratore o, in mancanza, da altro intervenuto, designato a maggioranza semplice dai titolari del diritto di voto presenti o rappresentati.

A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, e, occorrendo, di due scrutatori.

Il Presidente dell'assemblea accerta la regolarità delle deleghe e in genere il diritto dei soci intervenuti di partecipare all'adunanza, constata se questa sia regolarmente costituita e dirige e regola la discussione.

Art. 17

I verbali dell'assemblea, quando non siano redatti da notaio a norma dell'art. 2375 c.c. vengono redatti, senza ritardo, dal segretario e firmati dal presidente dell'assemblea, dal segretario e, se eletti, dagli scrutatori.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale da ciascuno rappresentato; deve dare inoltre menzione delle modalità e dei risultati delle votazioni, dell'identità dei votanti con la precisazione se essi abbiano espresso voto favorevole o contrario, ovvero si siano astenuti nonché, su richiesta dei soci interessati, la sintesi delle loro dichiarazioni, pertinenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, quando manchi l'assistenza del notaio, può sottoporre all'approvazione dell'assemblea, qualunque sia il numero dei titolari del diritto di voto rimasti presenti alla lettura, un sunto del verbale, contenente le deliberazioni prese e le dichiarazioni dei titolari del diritto di voto, che ne abbiano richiesto la verbalizzazione.

Le copie, gli estratti e i certificati dei verbali rilasciati dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dal vice-presidente o da un notaio fanno piena prova.

Art. 18

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengano tanti titolari del diritto di voto, che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai titolari del diritto di voto intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione di tanti titolari del diritto di voto che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale.

In terza convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un numero di titolari del diritto di voto che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, può stabilire che l'assemblea ordinaria e/o straordinaria si tenga in un'unica convocazione. In tal caso, si applicheranno le maggioranze richieste dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

Restano in ogni caso fermi ed impregiudicati i diritti dei titolari degli SFP GCR e le prerogative dell'assemblea speciale dei titolari degli SFP SCR, secondo quanto previsto dal Regolamento SFP.

Art. 18-bis

Per quanto occorrer possa, fermo e impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP: (a) l'assemblea straordinaria approva qualsivoglia modifica del Regolamento SFP e qualsivoglia modifica dello statuto della società che possa pregiudicare i diritti dei titolari degli SFP GCR; e (b) ovvero l'assemblea ordinaria autorizza preventivamente nel rispetto di quanto previsto all'art. 2364, c. 1, n. 5, c.c., qualsiasi materia che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei titolari degli SFP GCR anche ai sensi dell'art. 2376 del Codice Civile, diverse da quelle di competenza dell'assemblea straordinaria, e/o per le quali la preventiva approvazione da parte dell'assemblea dei soci non sia già prevista dalla

legge.

Art. 19

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberazioni previste dall'art. 2364 c.c.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società, lo richiedano, tale assemblea può essere convocata entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 20

Le votazioni si effettuano in modo palese o, quando il presidente lo ritenga opportuno o venga richiesto da tanti soci, che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, per appello nominale, tenuto sempre conto del numero di voti spettanti a ciascun socio.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a quindici membri, soci o non soci, eletti dall'assemblea, che ne determina il numero.

Gli amministratori durano in carica da uno a tre esercizi sociali, secondo le determinazioni dell'assemblea, che procede alla nomina e sono rieleggibili.

L'assemblea all'atto della nomina determina anche il compenso annuo da corrispondere eventualmente agli amministratori.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, anche unitamente ad altri, siano titolari di una quota di partecipazione non inferiore a quella in proposito stabilita per la società con regolamento della Consob.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare una certificazione della titolarità della relativa quota di partecipazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, contenente un numero massimo di 15 candidati, contraddistinti da un numero progressivo. Ogni candidato, a pena di ineleggibilità, non può essere elencato in più di una lista; unitamente alla lista dovranno essere depositate le dichiarazioni dei candidati con cui essi illustrano le proprie caratteristiche personali e professionali, accettano l'eventuale nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e il possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

Il/i candidato/i, indicato/i al numero uno di ciascuna lista e al numero due, se la lista contiene più di sette candidati, deve/devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società quotate in mercati regolamentati italiani da disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. La lista, per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Determinato da parte dell'assemblea il numero di amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue, tenuto conto che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista:

a) se il numero degli amministratori da eleggere non è superiore a sette:

a.1.) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato quella che è risultata prima per numero di voti, è eletto il candidato in essa indicato al numero uno;

a.2.) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono eletti i candidati indicati dal numero due in poi, sino al completamento del numero degli amministratori da eleggere;

b) se il numero degli amministratori da eleggere è superiore a sette:

b.1.) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne il primo;

b.2.) dalla lista, che abbia ottenuto il secondo

maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, nemmeno indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto il candidato in essa indicato al numero uno.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà, seduta stante, ad una nuova votazione da parte dell'assemblea sulle liste che hanno ottenuto gli stessi voti e, sino alla concorrenza dei posti da assegnare, risulteranno eletti i candidati della lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla citata normativa vigente in materia di equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'assemblea, seduta stante, con le maggioranze di legge, procederà a sostituire l'amministratore appartenente al genere più rappresentato individuato con i criteri di cui sopra con il candidato appartenente al genere meno rappresentato indicato da coloro che avevano presentato la lista dalla quale era stato tratto il soggetto da sostituire.

Qualora venga presentata, ammessa alla votazione o votata una sola lista, tutti gli amministratori sono eletti nell'ambito di tale lista. In caso non sia presentata, ammessa alla votazione o votata alcuna lista, l'assemblea provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, senza vincolo di voto di lista, sulla base delle proposte formulate nel corso della riunione.

Allo stesso modo l'assemblea provvede alla nomina degli amministratori eventualmente ancora mancanti dopo che sia stato espletato il procedimento del voto per liste.

In ogni caso, il Consiglio e/o l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa vigente e (ii) il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi.

Si considerano in ogni caso come non presentate le liste, che non abbiano conseguito un numero di voti corrispondente almeno alla metà del numero di azioni richiesto per la loro presentazione.

In caso di cessazione dall'incarico per qualunque motivo, riguardante almeno la metà dei componenti del consiglio di amministrazione, l'intero consiglio di amministrazione deve ritenersi anticipatamente scaduto e dovrà convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori. In tal caso, la cessazione degli amministratori avrà effetto dal momento in cui l'organo amministrativo verrà ricostituito a seguito della nomina assembleare e dell'accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori eletti.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento del voto di lista e fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, fermo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Art. 22

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente e eventualmente uno o più vice-presidenti, salvo il caso in cui a tali nomine abbia già provveduto l'assemblea.

In qualunque caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice-presidente e, mancando anche questo, dal consigliere più anziano di nomina, e in caso di parità di anzianità di nomina, dal consigliere più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione stabilisce in quale modo debba essere ripartito fra i consiglieri il compenso eventualmente determinato dall'assemblea a favore del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, anche non consigliere, che può essere un dipendente della società.

Art. 23

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o dal vicepresidente, ogni qualvolta lo reputino opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione, previa comunicazione al suo presidente, è altresì convocato dal collegio sindacale o da almeno uno dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono validamente tenersi anche a mezzo di conferenza telefonica o di videoconferenza, a condizione che i partecipanti siano identificabili, siano in grado di seguire la discussione e prendere la parola, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. In tal caso la riunione verrà considerata validamente tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario, così da poter redigere e sottoscrivere il relativo verbale, da riportarsi nei libri sociali.

Art. 24

La convocazione è fatta con lettera raccomandata, con telegramma, a mezzo telefax o per posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, o, in caso di urgenza, telegraficamente, a mezzo telefax, ovvero per posta elettronica con almeno ventiquattro ore di anticipo sulla data fissata.

Nelle stesse forme deve essere data comunicazione della convocazione ai sindaci.

Anche in difetto di regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare su qualunque oggetto, ove siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi.

Art. 25

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti la proposta oggetto di deliberazione si considera respinta. Il voto non può mai essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale redatto sull'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Le copie, gli estratti e i certificati dei verbali rilasciati dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice-presidente o da un notaio fanno piena prova.

Art. 26

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'assemblea.

Art. 27

Oltre a quelle previste dalle vigenti disposizioni, sono inoltre attribuite al Consiglio di

Amministrazione, le seguenti competenze:

- a) delibera di fusione e scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, comma 5, C.C.;
- b) istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale.

La rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente e, se nominati, ai Consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe conferite.

Ciascuno di essi ha inoltre il potere di rappresentare la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione, anche in sede di cassazione e revocazione e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che ritenga opportune, ad Amministratori, Direttori e Procuratori, nonchè affidare speciali incarichi ai propri membri od a terzi, assegnando ad essi a corrispettivo delle loro prestazioni speciali emolumenti o interessenze, anche sotto forma di partecipazioni agli utili, in quei modi ed a quelle condizioni che reputerà del caso fissare.

Art. 28

Il consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più consiglieri delegati, fissandone i poteri e i compensi.

Il consiglio di amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, determinandone la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento.

Delle decisioni assunte e degli atti posti in essere dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori, sia tecnici che amministrativi che commerciali, determinandone i poteri, gli obblighi e le retribuzioni.

Il consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, un dirigente della società preposto alla redazione dei

documenti contabili societari cui saranno conferiti i poteri stabiliti nelle norme legislative e regolamentari.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è revocabile dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento e per qualunque causa e, in caso di revoca o decadenza, deve essere sostituito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dai precedenti commi.

Il dirigente preposto deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per chi svolge funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità in materia di amministrazione, finanza e controllo, acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE

Art. 29

La società è controllata da un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I sindaci, salvo diverse disposizioni di legge, restano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.

Gli emolumenti spettanti al Presidente ed agli altri sindaci effettivi sono determinati dall'assemblea in conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Hanno diritto a presentare liste per la nomina del collegio sindacale, gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione non inferiore a quella prevista dall'articolo 21.

Le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, corredate, oltre che della documentazione prevista da disposizioni di legge o regolamentari, dell'elenco, sottoscritto dai candidati, degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai medesimi presso altre società o enti, contenente l'attestazione che l'assunzione della carica non contrasta con disposizioni di legge o regolamentari.

Le liste recano i nominativi di uno o più candidati

alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente. I nominativi dei candidati, contrassegnati da un numero progressivo distinto per sindaci effettivi o supplenti, sono comunque non superiori a cinque.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, calcolati considerando sia i sindaci effettivi sia quelli supplenti, devono essere composte da candidati di genere diverso, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati alla carica di Sindaco effettivo e di candidati alla carica di Sindaco supplente pari a quella prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi per la composizione del Collegio sindacale.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle sezioni della lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle sezioni della lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

c) In caso di parità di voti fra liste, si procederà, seduta stante, ad una nuova votazione da parte dell'assemblea sulle liste che hanno ottenuto gli stessi voti e, sino alla concorrenza dei posti da assegnare, risulteranno eletti i candidati della lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

d) La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato risultato eletto nella lista di cui al precedente punto b).

e) Qualora venga presentata, ammessa alla votazione e votata una sola lista, verranno eletti tutti i candidati indicati in detta lista e la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista.

f) In caso non sia presentata, ammessa alla votazione e votata alcuna lista, l'assemblea provvede alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente senza vincolo di voto di lista.

g) L'assemblea provvede, altresì senza vincolo di voto di lista, alla nomina dei componenti dell'organo di controllo eventualmente occorrenti per il suo completamento, dopo che sia stato espletato il procedimento del voto di lista.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi e supplenti, conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un sindaco effettivo, subentra il supplente nominato dalla medesima lista di quello cessato, in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e fermo restando che la presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco eletto dalla lista di cui alla lettera b) del comma precedente; ove la nomina dell'organo di controllo sia avvenuta sulla base di un'unica lista presentata o in assenza di liste, il subentro avverrà a norma dell'art. 2401 C.C..

L'assemblea procederà quindi alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio secondo le seguenti modalità:

a) ove la nomina del Collegio sindacale sia originariamente avvenuta sulla base di più liste presentate, ammesse alla votazione e votate, e si debba procedere all'integrazione (sostituzione) dei Sindaci eletti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, l'assemblea, con voto a maggioranza relativa, li sostituisce scegliendoli tra i candidati indicati nella lista di cui faceva\facevano parte il\i sindaco\i da sostituire;

b) ove la nomina del Collegio sindacale sia originariamente avvenuto sulla base di più liste presentate, ammesse alla votazione e votate, e si debba procedere all'integrazione (sostituzione) dei Sindaci eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la nomina avviene senza vincolo di voto di lista;

c) ove la nomina del Collegio sia avvenuta sulla base di una sola lista validamente votata, ovvero in sua assenza, la nomina avviene senza vincolo di voto di lista.

Qualora, pur a seguito dell'esperimento delle procedure di voto di cui sopra, ovvero non sia possibile per qualunque causa procedere all'esperimento di tali procedure, l'assemblea procederà alle nomine per l'integrazione del Collegio senza vincolo di voto di lista.

In ogni caso le procedure di sostituzione che precedono devono assicurare il rispetto della normativa vigente

in materia di equilibrio tra generi.

Art. 30

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, con avviso spedito, a cura del Presidente del Collegio, almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi telefax e posta elettronica.

Il Collegio è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, sia presente la maggioranza dei membri del Collegio stesso, fermo restando il diritto per ciascuno di opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio\video collegati o anche solo audiocollegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e il principio di buona fede e parità di trattamento tra i componenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni in cui essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Gli amministratori riferiscono verbalmente in occasioni di apposite riunioni, delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, delle riunioni del collegio sindacale oppure mediante invio di relazione scritta. Di quanto riferito dagli amministratori si farà constare nel libro previsto dall'art. 2421, n. 5) del codice civile.

TITOLO VI

DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 31

La revisione legale dei conti è esercitata da Società di Revisione, avente i requisiti di legge.

Il conferimento e la revoca dell'incarico, nonché la determinazione del compenso sono di competenza dell'assemblea.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Art. 32

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata una quota non inferiore al cinque per cento da accantonare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene destinato secondo quanto delibererà l'assemblea volta per volta.

Art. 33

La società potrà altresì distribuire acconti sui dividendi ai sensi dell'art. 2433 bis del codice civile. Il pagamento dei dividendi e degli acconti sui medesimi viene effettuato nei termini e presso le casse designate dall'Organo Amministrativo.

I dividendi e gli acconti sui medesimi non riscossi entro cinque anni dal giorno fissato per il pagamento si prescrivono a favore della società e vengono assegnati alle riserve.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri

Art. 35

Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere fra i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori e la società o gli eredi del socio e la società, è competente il Foro di Modena.

Art. 36

Per tutto quanto non è altrimenti disposto da questo statuto si applicano le norme di legge in vigore.

ART. 37

Le disposizioni degli artt. 21 e 29 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 nei limiti temporali previsti dalla normativa pro tempore vigente.

ooOoo

Il presente statuto è l'ultimo aggiornato in dipendenza della parziale sottoscrizione e esecuzione dell'aumento di capitale sociale di cui all'art. 6 del presente statuto.

Maranello, 8 aprile 2019